

Prg. 16° Per tutte le premesse considerazioni, il Collegio ritiene debba dichiararsi che i Sigg. Molina e la Società Cartiera erano obbligati a pagare al Consorzio, alle singole scadenze, i contributi consorziali e cioè il rateo del 2° semestre 1917 e quelli successivamente maturati fino ad oggi e debbano pagare quelli maturandi, indipendentemente dalle eccezioni, questioni e domande da essi affacciate per il fatto dell'inquinamento delle acque da parte delle Concerie.-

E ritengano pure che, in applicazione dell'art. 1251 codice civile, debbano corrispondere gli interessi civili sulle somme dovute per detti canoni dalle rispettive scadenze rateali.

Non può il Collegio però, allo stato degli atti, pronunciare una condanna specifica in cifre, perchè, anche a prescindere dal dubbio se il Compromesso glielo consenta in quanto nel Quesito proposto dal Consorzio manca ogni indicazione di cifre, e non è nemmeno espressa la riserva di determinarle in seguito, - sta che da parte Molina si sono contestate le somme esposte dal Consorzio nelle sue Conclusioni, come non giustificate da relativa documentazione, e che le numerose Bollette successivamente prodotte dal Consorzio, se collimano colle somme da esso reclamate, e se anche potessero ammettersi come una sufficiente documentazione, risultano così diversamente intestate le une dalle altre, da rendere impossibile ai sottoscritti precisare quali importi sono da caricarsi al Dr. Tito

Molina, quali al Dr. Luigi Molina quali ad entrambi e quali alla Cartiera Valle Olona.

Ma ad ogni modo, risolta la questione sull'obbligo attuale da parte Molina al pagamento dei canoni, è a ritenersi che essa, anche senza una specifica condanna in diffe determinate, si presterà senz'altro al loro soddisfacimento, e, al postutto, il Consorzio potrà sempre avvalersi della facoltà dell'esazione coattiva fiscale, provvedendo a rendere esecutivi i ruoli a sensi di legge e di regolamento.

Pr. 17° Sulle questioni come retro compendiate nel Punto C non reputano gli Arbitri che la causa sia matura a decisione.

Si è da parte dei Signori Molina e Cartiera parlato d'inquinamento delle acque del Fiume, di danni derivanti ai canali e ai macchinari serventi alla Cartiera, di danni ai prati e ai loro prodotti, di pericolo e casi di carbonchio, di condizioni antigieniche per fetori, e perfino d'inservibilità delle acque, ma il tutto genericamente, senza specificazione dell'effettiva portata, intensità e durata degli inconvenienti e lasciando in ombra se tali inconvenienti abbiano determinato per loro l'impossibilità assoluta di usare delle acque del Fiume, il che per altro non è supponibile, o solo interruzioni o solo nocuenti nell'uso.

A dimostrazione però, occorrendo, delle loro querimonie hanno accenato all'assunzione di prove testimoniali, a sopraluogo del

Collegio Arbitrale ed a perizia.

A sua volta, il Consorzio, che nella corrispondenza coi Molina, ed in realtà, ha dimostrato di preoccuparsi degli inconvenienti dell'inquinamento e di non disinteressarsene, ha bensì fatta una riassuntiva esposizione delle varie pratiche esperite e dei diversi esperimenti escogitati, per tentar di ovviare all'inconveniente conciliando le diverse ed opposte esigenze degli Utenti, ma ciò con enunciazioni sommarie e troppo generiche, senza specificazioni dettagliate di particolari e di date valevoli a dimostrare l'importanza e la continuità delle cure e dell'azione che assevera di aver rivolto al grave problema, mentre poi da parte Molina fu invece talmente svalutata l'opera in argomento del Consorzio, da accusarlo di colpevole inerzia e negligenza de' suoi doveri.

Il Consorzio si è però, esso pure, affetto di provare con testimoni quale sia stato il suo buon volere e la sua attività.-

Ciò stante, diventa indispensabile, per la piena cognizione dei fatti per un coscienzaoso e sicuro giudizio sulle questioni di cui a C. che, in ulteriore fase di causa, le Parti, naturando meglio i loro incumbenti, provvedano con nuova Memoria accompagnata da eventuali nuove produzioni, a formulare le loro specifiche Conclusioni di prove a dimostrazione dei fatti di cui sopra rispettivamente asseriti, articolando con precisione la circostanza da porre in essere.

Ed è anche desiderabile che il Consorzio chiarisca la posizione in cui è venuto a trovarsi di fronte all'ultima legislazione sulle acque pubbliche, acciocchè il Collegio possa, se del caso, tener conto dei mutamenti che si fossero verificati nelle ragioni e nella organizzazione dell'Ente consorziale e specialmente delle eventuali novità di ingerenze governative nella difesa e tutela delle acque e della igiene, e delle procedure relative.

Prg. 18 Sul punto D - , dovendosi tener in sospenso ogni pronuncia di merito sulle questioni di cui a C in attesa del richiesto supplemento d'istruttoria, ritengono i sottoscritti sia del caso di differire al definitivo la decisione anche sulle spese in giudizio.

Prg. 19 - Infine, poichè l'art. 6 cap. dello Statuto, più sopra richiamato, ed a cui il Compromesso ha fatto espresso riferimento, autorizza la pronuncia della immediata esecutorietà del lodo Arbitrale, nonostante l'appello al magistrato ordinario, il Collegio, considera anche l'applicabilità al caso dell'art. 363 N° 1 Cod. Proc. civ. trattandosi di domande, aventi per base il patto scritto consorziale, reputa di ammettere la clausola esecutiva, instata dal Consorzio.

Per i suesposti motivi :

I sottoscritti Arbitri, dopo personale conferenza, ad unanimità di voti, hanno giudicato come

G I U D I C A N O

Sul quesito 1° dei Consorti Molina e Società Cartiere Valle Olona.

Dichiarerei che, per l'assenza giuridica e di fatto del Consorzio del Fiume Clona e per i suoi patti costituzionali, aventi per base ed oggetto la comunione del Fiume e l'uso delle sue acque, non risponde nè ad esattezza giuridica nè a realtà:

a) la produzione che il Consorzio ( e per esso gli organi amministrativi dei quali è retto e rappresentato) sia somministrato re delle acque del Fiume, ai singoli Consorziati, colla funzione e l'obbligo specifico e tassativo di somministrarle in condizioni rispondenti agli scopi industriali, agricoli e domestici per quali a ciascuno dei Consorziati medesimi ne spetta l'uso: - consistendo invece le funzioni e gli obblighi suoi in quelli, statutariamente stabiliti in forma più ampia e generica, di provvedere alla convenzione, difesa ed incremento del Fiume e delle sue ragioni, e di regolare l'uso ed il godimento delle sue acque per irrigazione e per forza motrice, nel comune interesse degli Utenti, ciascuno dei quali, come partecipante alla comunione, esercita in modo diretto ed immediato, a sensi e cogli obblighi sempre all'art. 875 cod. civ. il proprio diritto reale d'uso e godimento delle acque del Fiume allo scopo e nei limiti risultanti dalla rispettiva iscrizione nel Catasto Consorziale.-

b) e neppure la proposizione che il contributo annuale dovuto da ogni singolo Utente consorziato rappresenti il prezzo corrispettivo del di lui regolare uso e godimento delle acque, rappresentando

esso invece soltanto la quota di concorso d'ogni singolo partecipante alle spese della comunione d'espurgo, d'ordinaria manutenzione del Fiume e generali d'Amministrazione, - quota determinata in base ad apposita tariffa approvata ogni anno dall'Assemblea dei Delegati.-

Sul quesito unico del Consorzio in relazione alla parte corrispondente del Quesito III dei Consorti Molina e Società Cartiere Valle Olona.

Respinta ogni diversa tesi e domanda di questi ultimi.

Dichiararsi aver dovuto i Sigg. Dr. Tito Molina fu Luigi e Dr. Luigi Molinar fu Paolo e la loro Ditta ora Società Anon. Cartiera Valle Olona già P.A. Molina, quali Utenti Consorziati del Fiume Olona, pagare al Consorzio, alle singole scadenze, i contributi consorziali, indipendentemente da ogni eccezione da essi sollevata in ordine al godimento delle acque loro spettante ed in conseguenza, dovere i medesimi indilatamente pagare al Consorzio del Fiume Olona l'ammontare dei contributi da essi lasciati insoluti, e cioè il rateo del secondo semestre 1917 e quelli già maturati negli anni successivi, nonché quelli maturandi, coi relativi interessi civili dalle singole scadenze rateali fino al pagamento.-

Sui Quesiti II e III Molina e Società Cartiere e sul Quesito comune relativo alle spese di giudizio.-

Sospesa e riservata ogni decisione di merito sul detto quesito II° e sulla parte del quesito III° non già stata risolta col dispositivo precedente, - e sospesa pure e riservata al definitivo la pronuncia sulle spese di giudizio;

Mandarsi alle Parti a meglio esaurire gli incumbenti in ordine al loro rispettivo assunto, ed in relazione alle offerte generiche di prove da ognuna d'esse già per l'occorrenza avanzate nella loro Memoria, più precisamente ;

Mandarsi alle parti compromettenti di presentare alla sede del Collegio Arbitrale entro il 15 luglio 1922 in quadruplo esemplare, un'ulteriore loro Memoria scritta con gli eventuali nuovi documenti che crederanno del caso, nella quale siano formulate le specifiche Conclusioni di prova dei rispettivi loro assunti, nei sensi di cui nelle promesse motivazioni, colla precisa articolazione delle circostanze da porre in essere.

Dichiararsi infine la presente sentenza immediatamente esecutiva, nonostante appello al Magistrato ordinario.

Così deciso e pronunciato, ad unanimità dai sottoscritti Arbitri dopo loro personale conferenza, alla sede del Collegio Arbitrale in Milano, Via Mascheroni N° 5 presso il Coarbitro Avv. Bronzini, quest'oggi 1° (primo giugno 1922 (millenovecentoventidue), mandandosi al detto Coarbitro Avv. Bronzini di eseguire il deposito del-

della presente sentenza nei modi e termini di legge e di dare comunicazione del suo dispositivo, per lettera raccomandata, alle parti compromittenti e per esse ai rispettivi domiciliatari.

Milano 1° Giugno 1922.